

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CHIMICI DEL CUIOIO - AICC

Art. 1 – Costituzione e sede.

1.0 AICC nasce nel 1904 come Sezione Italiana della Società Internazionale dei Chimici del Cuoio (S.I.C.I.C.). Il 5 Novembre 1938, per deliberazione dell'Assemblea generale, si fonde con l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA E TECNICA CONCIARIA, cedendole le proprie attività e gli archivi. L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIMICA E TECNICA CONCIARIA, con sede in Torino, fu eretta ente morale con Regio Decreto del 21 giugno 1938 n.1012 e successivamente assunse la denominazione di ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CHIMICI DEL CUIOIO con DPR del 20 ottobre 1949 n°1016 con il quale venne approvato anche il nuovo Statuto. Nell'anno 2000, infine, per adeguarsi alle nuove normative sulle associazioni "no profit", l'Assemblea dei Soci approvò le innovazioni apportate allo Statuto dai Consiglieri in carica.

1.1 L'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio di seguito più brevemente A.I.C.C. non ha scopi di lucro, è apolitica e la sua durata è a tempo indeterminato.

1.2 L'Associazione ha sede presso la sezione di Santa Croce sull'Arno (PI) della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti. La sede può cambiare su proposta del consiglio direttivo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

1.3 L'Associazione svolge la propria attività sul territorio nazionale.

Art. 2 – Scopi sociali

2.1 L'Associazione Italiana dei Chimici del Cuoio ha lo scopo di:

- A) promuovere la cultura e ricerca scientifica divulgando ai Soci i risultati dei lavori tecnico scientifici, nuove idee tecnologiche, esperienze maturate nel mondo della pelle;
- B) stabilire legami più intimi fra la scienza e la filiera pelle sostenendo la divulgazione scientifica tramite efficaci modalità di comunicazione;
- C) stabilire e mantenere relazioni culturali continue fra i Soci, chimici ed i tecnici della filiera pelle e con altre associazioni analoghe italiane e straniere;
- D) supportare attivamente la formazione scolastica collaborando con le scuole di specializzazione di settore attraverso iniziative atte a integrare la formazione specifica;
- E) esprimere il proprio parere ed intraprendere eventuali iniziative in merito a temi e proposte, anche legislative, che riguardano il settore della chimica e della filiera pelle.

2.2 Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione promuove pubblicazioni, conferenze, riunioni periodiche e straordinarie, organizza e promuove congressi nazionali ed internazionali, partecipa a eventi ed iniziative di interesse del settore e partecipa inoltre, tramite propri rappresentanti alle attività delle IULTCS.

2.3 Ogni anno l'Associazione indice un congresso tecnico scientifico con lo scopo di aggiornare i Soci presentando lavori e/o ricerche provenienti dall'esperienza industriale e/o sperimentale.

Art. 3 – Soci.

3.1 L'A.I.C.C. raggruppa tutti coloro che operano in attività riguardanti l'area pelle, ivi compresi chimici e tecnici del cuoio, addetti alle industrie della concia e del commercio delle pelli, degli ausiliari chimici per conceria, delle apparecchiature scientifiche e del mondo accademico e

macchinari per le attività conciarie e della filiera pelle nel senso più ampio del termine e delle industrie direttamente e indirettamente affini.

3.2 L'Associazione si compone di Soci ordinari, onorari, collettivi e Soci sostenitori in numero indeterminato:

- Soci ordinari: sono tutti i Soci che, dopo averne fatta richiesta, sono stati approvati dal Consiglio Direttivo, più brevemente CD, e risultano in regola con il pagamento della quota annuale, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del CD, fra personalità di chiara fama, eminenti e benemerite, sia italiane che straniere, che si siano distinte con le loro attività nel sostenere della filiera pelle; risulta nominato chi ha riportato i 2/3 dei voti del complessivo numero di votanti, senza tenere conto degli astenuti. I Soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota.
- Soci collettivi: possono essere iscritti in qualità di Soci collettivi gli enti e/o le società, che intendono appoggiare l'attività dell'Associazione. Essi sono rappresentati in seno all'Associazione dal loro legale rappresentante, o da persona da esso delegata. I Soci collettivi contribuiscono con una quota annuale non inferiore a quattro volte quella stabilita per i Soci ordinari e possono indicare fino a cinque nominativi destinatari delle comunicazioni da parte dell'Associazione. I Soci collettivi esprimono in Assemblea un unico voto mediante un solo rappresentante.
- Socio sostenitore: è Socio sostenitore chiunque manifestando interesse per l'attività dell'Associazione desidera partecipare e sostenere l'Associazione mediante contributi in denaro o beni.

3.3 Le domande di iscrizione dei nuovi Soci devono essere indirizzate alla presidenza ed essere munite della firma di presentazione di almeno due Soci.

3.4 Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal CD o dal Regolamento ove emanato ed approvato. Il Socio che non versa la sua quota entro 2 mesi dal termine stabilito decade automaticamente dal suo status di Socio.

3.5 Il Socio di qualsiasi categoria che si sia reso indegno o comunque che abbia avuto un comportamento incompatibile con gli interessi dell'Associazione può perdere la qualifica di Socio per delibera del CD.

Contro la deliberazione di revoca della qualifica Socio, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, tramite il Presidente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Presidente informa il CD del ricorso che verrà messo all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

3.6 I Soci possono prendere parte alle discussioni nelle assemblee ed intervenire a tutti i congressi dell'Associazione. I Soci ordinari, onorari e collettivi hanno ciascuno diritto ad esprimere un solo voto.

Art. 4 – Organi sociali

4.1 Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Revisore dei conti

4.2 L'Assemblea è formata da tutti i Soci ordinari, onorari, collettivi. Ogni Socio ordinario, onorario, collettivo, ha diritto ad esprimere un voto. E' possibile farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con delega da formalizzare almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea. L'eventuale numero massimo di deleghe viene stabilito nel Regolamento, ove emanato ed approvato.

All'Assemblea possono assistere, senza diritto di voto, i Soci sostenitori.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, comunque non prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla stessa, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, comunque non prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla stessa, la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

La convocazione avviene mediante invito scritto, inviato almeno quindici giorni prima del termine fissato per la riunione, anche a mezzo e-mail o fax. L'invito deve precisare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, indicando, se del caso, data, ora e luogo della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, possibilmente in occasione del Congresso Nazionale, per l'approvazione del bilancio, del conto consuntivo dell'anno precedente e ogni altro argomento che fosse proposto sia dal CD sia dai singoli Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si intendono adottate quando ottengano la maggioranza dei voti dei presenti.

In occasione dell'Assemblea viene presentata dal Presidente una Relazione Morale e Finanziaria sull'attività dell'Associazione. E' inoltre compito dell'Assemblea ordinaria:

- Approvare le relazioni del CD, i bilanci ed i conti consuntivi
- Esaminare ed esprimere il proprio giudizio su problemi riguardanti l'Associazione ed i Soci
- Eleggere il Consiglio Direttivo
- Nominare il Revisore dei conti
- Nominare i Soci onorari proposti dal CD
- Esaminare l'eventuale Regolamento e deliberare sulle sue modifiche
- Deliberare su richiesta del Socio appellante

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria

- Esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto

- Deliberare su azioni di responsabilità contro componenti del CD
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

L'assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente previa delibera del CD o se richiesta di almeno 25% dei soci

In caso di assenza del Segretario il Presidente incarica uno dei presenti alla redazione del verbale della riunione.

Le deliberazioni adottate dai Soci in regolare adunanza si ritengono valide ed obbligatorie anche per i Soci non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni stesse vengono accertate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4.3 Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'Associazione. E' composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, ed almeno otto Consiglieri.

I membri del CD durano in carica un triennio e sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi dopo i quali scatterà automaticamente la non rieleggibilità per almeno un mandato.

I membri del CD sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci fra i Soci ordinari o collettivi.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più membri del CD prima della scadenza, il CD procede alla cooptazione di nuovi membri scelti fra i Soci della stessa area del Socio dimissionario. I Soci nominati per cooptazione decadono alla scadenza del mandato in corso insieme agli altri membri in carica.

Il CD è convocato presso la sede legale o altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri, in ogni caso almeno tre volte l'anno.

Di regola la convocazione è fatta almeno dieci giorni prima della riunione mediante invito scritto, anche a mezzo e-mail o fax. L'invito deve precisare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Lo svolgimento del CD è consentito anche tramite teleconferenza.

La riunione del CD è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del CD sono annotate in apposito libro ed i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Consiglio Direttivo

- Eleggere il Presidente;
- Nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere su proposta del Presidente;
- Attendere allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione;
- Curare i rapporti con gli uffici governativi e con le società affini nazionali e straniere;
- Esaminare tutti i problemi che abbiano interesse generale e decidere sull'ammissione dei Soci;
- Indire l'Assemblea e i congressi;
- Vigilare sulle pubblicazioni sociali scegliendole anche fuori dal proprio contesto;
- Sovrintendere all'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- Predisporre una relazione morale e finanziaria annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- Esaminare e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che saranno presentati all'Assemblea;
- Deliberare circa gli eventuali provvedimenti di revoca da adottare nei confronti dei Soci;
- Proporre la misura delle quote associative;
- Cooptare i membri in sostituzione di quelli cessati dalla carica in corso di mandato.

Il CD decide sull'ammissione dei nuovi Soci e può deliberare la decadenza del Socio di qualsiasi categoria, che si sia reso indegno o comunque incompatibile con gli interessi dell'Associazione o che si sia reso moroso.

Il CD può costituire una o più commissioni o gruppi di lavoro per il raggiungimento degli scopi sociali con modalità opportunamente individuate.

Le commissioni sono costituite dai componenti del CD e/o dai Soci ritenuti idonei al progetto da realizzare ed è nominato un responsabile di commissione.

Il responsabile di commissione è nominato dal CD tra i propri membri e coordina i lavori della commissione.

Ogni anno, di regola, il CD indice un Congresso Nazionale con lo scopo di divulgare le conoscenze scientifiche e tecniche fra i Soci.

Quindici giorni prima dell'apertura del Congresso, la presidenza invia ai Soci il programma e l'ordine dei lavori. Ai Congressi Nazionali potranno intervenire tutti i Soci, nonché altre personalità invitate.

I membri del CD che per tre volte, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza viene deliberata dal CD e notificata all'interessato dal Presidente.

Alla riunione possono essere invitati dal Presidente, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti e/o soggetti non componenti il CD in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

4.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Viene eletto dal CD tra i propri membri a maggioranza di voti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica per la durata del CD e può essere eletto per un numero massimo di mandati consecutivi pari a due, dopo i quali scatterà automaticamente la non rieleggibilità per almeno un mandato.

Spetta al Presidente:

- Convocare e presiedere le riunioni del CD e dell'Assemblea;
- Firmare gli atti ufficiali ed i mandati di pagamento;
- Curare e promuovere l'attuazione delle attività del CD e dare esecuzione alle delibere di questo;
- Nominare il Segretario dell'Assemblea, ove non diversamente previsto dal presente Statuto

Il Presidente può, per giustificati motivi, delegare parte dei suoi compiti al Vicepresidente

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione, della carica di Presidente prima della scadenza, il CD provvede a nuova elezione- Il Presidente nominato decade come gli altri membri del CD.

4.5 Il Vicepresidente è nominato dal CD su proposta del Presidente.

4.6 Il Segretario redige di regola i verbali delle riunioni del CD, delle Assemblee e tiene la corrispondenza. In caso di sua assenza ne assume le funzioni un consigliere designato dal Presidente. Il Segretario viene nominato dal CD su proposta del Presidente. Il Segretario si avvale della Segreteria.

4.7 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate dell'Associazione, i pagamenti in base alle autorizzazioni del Presidente e secondo le disposizioni del CD e tiene i registri amministrativi e contabili. Il Tesoriere viene nominato dal CD su proposta del Presidente.

4.8 Il Revisore dei conti si occupa di verificare la corretta tenuta dei documenti contabili e la corretta formazione del bilancio consuntivo. E' nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci che abbiano dato la propria disponibilità e resta in carica tre anni e comunque decade con il CD.

4.9 Il CD può consultare, quando ritenuto opportuno, i Presidenti che, terminato il mandato, non ricoprono altre cariche in seno all'A.I.C.C. Il past president non ha, in quanto tale, diritti sull'attività del CD, né di voto nelle riunioni di questo né nelle assemblee dell'Associazione. La partecipazione, il diritto di intervento e di voto è limitato alla qualifica di Socio.

Art. 5 – Organizzazione e struttura operativa

5.1 L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale attraverso i Consiglieri regolarmente eletti e rappresentativi delle Aree conciarie Italiane.

AICC è membro effettivo delle IULTCS (International Union of Leather Technologists and Chemists Societies) al quale partecipa con i propri rappresentanti nominati dal CD secondo i regolamenti organizzativi della stessa.

5.2 Nell'ambito dei Consiglieri rappresentativi delle aree viene nominato, su indicazione del CD un responsabile d'area, che ha il compito di informare gli altri membri del Consiglio direttivo delle attività, iniziative o altre notizie derivanti dalle proprie aree e ritenute rilevanti per l'Associazione. Il responsabile d'area rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere.

5.3 Al fine di un miglior coordinamento nella gestione delle attività ed iniziative locali, per favorire il contatto con i Soci, per divulgare le iniziative decise nel CD, nonché affrontare ogni tema ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ogni Area può individuare un proprio coordinamento, previamente comunicato al CD.

5.4 In ambito nazionale le attività operative dell'Associazione sono supportate dalla segreteria che ha il compito di informare e coadiuvare i componenti del Consiglio Direttivo nelle attività da loro svolte.

La Segreteria ha i seguenti compiti:

- Gestire l'anagrafica dei Soci;
- Registrare le quote associative;
- Archiviare i verbali delle Assemblee e dei CD;
- Curare la corrispondenza (via posta, e-mail, sms, fax) dell'Associazione e le comunicazioni con i Soci secondo le direttive del Presidente e Segretario in ragione delle relative competenze;

Art. 6 – Mezzi finanziari e risorse economiche

6.1 I mezzi finanziari e risorse economiche dell'Associazione possono derivare:

- dal versamento delle quote associative
- da contributi pubblici e privati
- da donazioni ed eredità

Art. 7 – Rendicontazione delle attività

7.1 La rendicontazione delle attività dell'Associazione deve essere eseguita dal CD mediante la presentazione all'Assemblea ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:

- una relazione morale e finanziaria;
- Il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo alle entrate ed alle uscite per l'anno sociale seguente.

Art. 8 – Patrimonio dell'Associazione

8.1 I beni dell'Associazione devono essere descritti in apposito inventario, sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere.

8.2 Le entrate indicate nell'art 6, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquisiti, costituiscono il fondo comune dell'Associazione o patrimonio, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

Le risorse finanziarie esuberanti il fabbisogno corrente devono essere impiegate in titoli di stato o garantiti dallo stato. Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Associazione devono essere depositate presso istituti di credito designati dal CD.

Art. 9 –Intangibilità del patrimonio e divieti

9.1 In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul fondo comune dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 10 – Regolamento

10.1 Il CD ha facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute utili per il buon funzionamento dell'Associazione. Il Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci. In caso di incertezza o divergenza rispetto allo Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.

Art. 11 – Anno sociale

11.1 L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 12 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

12.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal CD, o richiesto per iscritto da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea straordinaria.

Addivenendosi, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione, società o ente con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità e nel rispetto del disposto normativo in vigore al momento.